

# **Tribunale di Rimini - Procedura liquidatoria di risoluzione di crisi da sovraindebitamento ex art 14 ter L. 3/2012: presupposti di ammissibilità e competenza dell'O.C.C.**

Tribunale di Rimini 19.10.2017 – Giudice designato Rossella Talia.

**Composizione delle crisi da sovraindebitamento – Liquidazione dei beni - Sede dell'O.C.C. – Principale ed effettiva – Circondario del tribunale - Inderogabilità.**

**Composizione delle crisi da sovraindebitamento – Liquidazione dei beni - Requisito della meritevolezza – Ipotesi di insussistenza.**

**Composizione delle crisi da sovraindebitamento – Art. 14 ter della legge 3/2012 - Liquidazione dei beni – Criticità della proposta – Cessione dell'intero compendio immobiliare – Prezzo già fissato in sede di procedura esecutiva quale base d'asta – Inammissibilità di un'offerta peggiorativa.**

L' O.C.C. che assiste il debitore nella presentazione di un'istanza di risoluzione di una crisi da sovraindebitamento mediante liquidazione di tutti i suoi beni ex art. 14 *ter* e ss. della legge 27 gennaio 2012 n. 3, deve, ai sensi dell' art 7 primo comma, avere esclusivamente, a pena di inammissibilità della domanda, la propria sede principale ed effettiva nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'art. 9, a sua volta coincidente col luogo di residenza del debitore. In ipotesi di O.C.C. soggetto privato, non può in particolare ammettersi (per evitare il forum shopping), una possibile competenza diffusa che si estenda potenzialmente a tutto il territorio nazionale; eventualità questa che non risulta possa verificarsi nel caso di O.C.C. soggetti pubblici, in quanto trattandosi normalmente di enti pubblici a base territoriale, hanno inequivocabilmente competenza limitata ad un solo circondario di tribunale [Nel caso specifico non è stata attribuita autonomia funzionale neppure alle sedi territoriali secondarie di un O.C.C., in quanto incaricate della sola raccolta di documenti e informazioni da inoltrare prontamente all'unica sede amministrativa effettiva, coincidente con quella dell' O.C.C. principale quale risultante dal Regolamento istitutivo di quella struttura organizzativa, sede nella quale si doveva ritenere operasse l'unico Referente legittimato a conferire gli incarichi ai gestori della crisi di sovraindebitamento di cui il debitore, in sede di presentazione doveva necessariamente avvalersi]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata).

Non può essere riconosciuto il requisito della meritevolezza, richiesto per l'ammissione alle procedure di risoluzione della crisi e, nello specifico, a quella liquidatoria ex art. 14 *ter* della legge 3/2012, al debitore, privo di altre fonti di reddito, che abbia assunto debiti (molti dei quali di firma a sostegno della posizione imprenditoriale del proprio coniuge, sprovvisto di beni propri) evidentemente sproporzionati al suo patrimonio immobiliare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Rappresenta una criticità della procedura liquidatoria di risoluzione della crisi da sovraindebitamento la proposta avente ad oggetto la cessione dell'intero compendio immobiliare del debitore istante ad un prezzo addirittura inferiore alla base d'asta fissata, conformemente alla perizia di un CTU, nel corso di una procedura esecutiva immobiliare in corso innanzi allo stesso tribunale competente all'apertura della procedura di cui all'art. 14 *ter* della legge 3/2012.

N. R.G. 1918/2017



**TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI**  
Sezione Volontaria Giurisdizione

Il Giudice designato per la gestione dei procedimenti per la composizione della crisi da sovraindebitamento;

letta la domanda depositata in data 12/10/2017 da

..... nata a Urbino il ..... ) e residente in Rimini via ? .....  
..... ) con il patrocinio dell'avv. ....), da intendersi (pur se

non correttamente indirizzata) quale istanza di ammissione al procedimento di liquidazione di tutti i propri beni ai sensi dell'art. 14 *ter* L. 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modificazioni,;

rilevato che la stessa è corredata da attestazione del professionista nominato dall'OCC Romagna, iscritto al n. 8 del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso il Ministero della Giustizia;

ritenuta la propria competenza in relazione al luogo di residenza del debitore;

rilevato che a norma dell'art. 7 comma 1 Legge citata, l'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 15 - del cui ausilio il debitore è tenuto ad avvalersi, peraltro ove costituito con carattere di esclusività (in termini Cassazione civile, sez. VI, 08 Agosto 2017, n. 19740. est. Di Marzio), a pena di inammissibilità della domanda – è quello che ha “*sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1*”, con tale previsione espressamente indicando il legislatore un unico e specifico criterio di collegamento ai fini dell'individuazione della competenza territoriale di detto organismo;

condiviso l'orientamento della giurisprudenza di merito (non constando precedenti di legittimità) in base al quale “*La sede dell'O.C.C., come quella del debitore, deve essere quella principale ed effettiva, non potendosi ammettere una competenza diffusa dell'O.C.C. soggetto privato, che si estenda potenzialmente a tutto il territorio nazionale (anche per evitare il forum shopping), laddove invece l'O.C.C. soggetto pubblico, trattandosi normalmente di enti pubblici a base territoriale, hanno inequivocabilmente competenza limitata ad un solo circondario del tribunale*” (Trib. Vicenza in composizione collegiale 29 aprile 2014);

ritenuto che, in relazione alle struttura organizzativa dell'OCC Romagna, quale specificamente delineata dal Regolamento e quale concretamente attuata nelle effettive modalità operative anche



nel caso in esame, la SEDE effettiva, UNICA, dell'OCC Romagna è nel circondario del Tribunale di Forlì;

evidenziato in particolare che, pur recando la carta intestata dell'Organismo l'indicazione delle quattro sedi di Forlì, Rimini, Ravenna, Ferrara, in realtà la struttura organizzativa quale prevista nel Regolamento e quale effettivamente e concretamente applicata prevede quale Unica Sede Effettiva quella di Forlì, dove ha sede la Segreteria Amministrativa e dove opera l'Unico Referente che, in forza degli ampi poteri conferitigli dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, “conferisce gli incarichi dei gestori della crisi”;... *cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo: esamina le domande pervenute dai professionisti interessati e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi; effettua una sommaria valutazione delle domande presentate; nomina o sostituisce il gestore della crisi; ... (art. 6); e ancora (art. 9): “La nomina del gestore della crisi ... è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo .... tenendo conto contemporaneamente della territorialità della procedura; di criteri di rotazione che considerino sia gli incarichi già affidati si ala natura e l'importanza della situazione di crisi del debitore; del parere del Comitato Consultivo.”*;

considerato invero che presso le sedi, definite secondarie (di Rimini, Ravenna, Ferrara), è costituita “una sede amministrativa secondaria di sola raccolta di documenti e informazioni che dovranno essere prontamente inoltrati alla sede amministrativa” (art. 7 Regolamento), così che tali strutture, operando quali meri centri di raccolta delle domande, sono non solo prive di autonomia funzionale ma altresì totalmente estranee, sul piano del contenuto e della causa, ai compiti propri dell'OCC; ritenuto che tale modalità organizzativa integra una struttura con unica base decisionale, situata appunto in Forlì e dunque ricadente nell'ambito territoriale del Tribunale di Forlì, e non già un'associazione di più sedi territoriali circondariali, aventi ciascuna una propria autonomia e collegate, in forma consorziata, solo a determinati fini di tipo meramente gestionale e amministrativo;

ritenuto che vertendosi in materia di competenza giurisdizionale non è consentita deroga in base a una fonte secondaria, quale nella specie il provvedimento che ha deliberato l'iscrizione dell'OCC Romagna al Registro degli Organismi di Composizione della Crisi e al relativo regolamento (che peraltro nulla dice espressamente *in subiecta materia*), essendo ogni intervento in materia di geografia giudiziaria (quale quello attuato di recente con riferimento alle procedure di allerta di cui all'art. 4 Legge Delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza) riservato al legislatore;

ritenuto pertanto che in difetto di valida attestazione dell'OCC la domanda è inammissibile;



Decreto di inammissibilità n. cronol. 3649/2017 del 19/10/2017  
RG n. 1918/2017

ritenuto opportuno, per esigenze di speditezza e di economia processuale, segnalare sin d'ora le potenziali criticità rappresentate (a un esame alquanto sommario e a tacer d'altro) sia dall'evidente sproporzione tra i debiti assunti (molti dei quali di firma per la posizione imprenditoriale di ristoratore del coniuge non separato, e privo di beni) per un ammontare complessivo di € 980.906,40 e il valore del patrimonio immobiliare della ricorrente, di fatto priva di altre fonti di reddito (se non un canone annuale di € 1.200,00), sia dall'approccio liquidatorio dell'intero compendio immobiliare a un prezzo addirittura inferiore (€ 285.000,00) alla base d'asta di € 365.000,00 (per prassi già ribassata del 20%) della procedura immobiliare in corso presso questo Tribunale (R.G. Es. 127/2016 con prossima udienza fissata per il 24/11/2017);

**PQM**

visto l'art. 14-ter in relazione all'art. 7 comma 1 L. 27 gennaio 2012 n. 3

**DICHIARA**

inammissibile l'istanza di liquidazione dei beni come sopra proposta da  
difetto della relazione di OCC con sede nel circondario del Tribunale.

Rimini, 19/10/2017

la per

Il Giudice

dott.ssa Rossella 

www.unijuris.it

